

Direttore

Lorenzo DE ANGELIS
Università "Ca' Foscari" di Venezia

Vicedirettore

Giovanni GRIPPO
Università degli Studi di Ferrara

Comitato scientifico

Elisabetta BERTACCHINI
Università degli Studi di e-Campus

Antonio BLANDINI
Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Alberto URBANI
Università "Ca' Foscari" di Venezia

DIRITTO COMMERCIALE E FALLIMENTARE

In “Diritto commerciale e fallimentare” sono pubblicate opere di alto livello scientifico, anche in lingua straniera per facilitarne la diffusione internazionale.

I direttori approvano le opere e le sottopongono a referaggio con il sistema del « doppio cieco » (« *double blind peer review process* ») nel rispetto dell’anonimato sia dell’autore, sia dei due revisori che scelgono: l’uno da un elenco deliberato dal comitato di direzione, l’altro dallo stesso comitato in funzione di revisore interno.

I revisori rivestono o devono aver rivestito la qualifica di professore universitario di prima fascia nelle università italiane o una qualifica equivalente nelle università straniere.

Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni:

- a) pubblicabile senza modifiche;
- b) pubblicabile previo apporto di modifiche;
- c) da rivedere in maniera sostanziale;
- d) da rigettare;

tenendo conto della: a) significatività del tema nell’ambito disciplinare prescelto e originalità dell’opera; b) rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; c) attenzione adeguata alla dottrina e all’apparato critico; d) adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; e) rigore metodologico; f) proprietà di linguaggio e fluidità del testo; g) uniformità dei criteri redazionali.

Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta da uno dei direttori, salvo casi particolari in cui i direttori provvederanno a nominare tempestivamente un terzo revisore a cui rimettere la valutazione dell’elaborato.

Il termine per la valutazione non deve superare i venti giorni, decorsi i quali i direttori della collana, in assenza di osservazioni negative, ritengono approvata la proposta.

Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegno, le opere dei membri del comitato e le opere collettive di provenienza accademica. I direttori, su loro responsabilità, possono decidere di non assoggettare a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori di particolare prestigio.

Sacha Balsamo Tagnani

**Trasferimento di sede, stabilimento e fusione
delle imprese di assicurazione**





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXIX
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.giacchinoonoratieditore.it
info@giacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 4551463

ISBN 978-88-255-2682-0

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: luglio 2019

Alla mia famiglia

Potremo farci trascinare dal miraggio
d'un guadagno rischioso e giocare
il tutto per tutto, o preferire
la modesta tranquillità
di chi si sente al riparo
dagli scherzi della fortuna. . .

BRUNO DE FINETTI, *Probabilismo*

Indice

15 *Introduzione*

19 *Capitolo I*

Delocalizzazione e trasferimento di sede

1.1. Premessa: la scelta di un metodo, 19 – 1.2. La delocalizzazione, 21 – 1.3. Il trasferimento della sede sociale: un metodo di analisi, 25 – 1.4. Il trasferimento in Italia della sede di una società estera: profili giuridici, 27 – 1.4.1. *La normativa di diritto internazionale privato*, 28 – 1.4.2. *La mancata previsione di una normativa specifica di diritto civile: un ausilio dall'analogia*, 31 – 1.4.3. *Il regime fiscale del trasferimento in Italia della sede di società estere*, 34 – 1.5. Il problema della «doppia imposizione internazionale», 38 – 1.6. Il trasferimento all'estero della sede di una società italiana: profili giuridici, 43 – 1.6.1. *La normativa civilistica del trasferimento all'estero della sede di una società italiana*, 44 – 1.6.2. *La normativa fiscale del trasferimento all'estero della sede di una società italiana*, 51.

65 *Capitolo II*

Il mercato unico europeo delle assicurazioni

2.1. Premessa: cenni sulle origini storiche dell'assicurazione, 65 – 2.2. L'evoluzione della legislazione italiana in materia assicurativa, 70 – 2.3. Le direttive europee in materia assicurativa, 76 – 2.3.1. *Le «direttive di prima generazione»*, 77 – 2.3.2. *Le «direttive di seconda generazione»*, 80 – 2.3.3. *Le «direttive di terza generazione»*, 83 – 2.3.4. *La normativa europea in materia di concorrenza assicurativa*, 85 – 2.4. La normativa europea in materia di intermediazione assicurativa, 85 – 2.5. Agenti e mediatori assicurativi prima del Codice delle assicurazioni private, 88 – 2.6. Gli intermediari con il Codice delle assicurazioni private, 92 – 2.6.1. *L'agente di assicurazione tra normativa generale e speciale*, 94 – 2.6.2. *Le regole di comportamento degli intermediari assicurativi*, 97 – 2.7. I regolamenti IVASS sugli intermediari di assicurazione, 109 – 2.7.1. *Il Regolamento ISVAP n. 5 del 2006*, 110 – 2.7.2. *Il Regolamento ISVAP n. 2720 del 2009*, 114 – 2.7.3. *Il Regolamento ISVAP n. 6 del 2006*, 114 – 2.7.4. *Il Regolamento ISVAP n. 9 del 2007*, 115 – 2.7.5. *Il Regolamento ISVAP n. 23 del 2008*, 115 – 2.7.6. *I Regolamenti ISVAP n. 34 e n. 35 del 2010*, 116 – 2.7.7. *I Regolamenti IVASS n. 6 del 2014 e n. 8 del 2015*, 117 – 2.8. Brevi riflessioni sulle conseguenze dei Decreti «Bersani» e «Monti» sugli intermediari, 118 – 2.9. La nuova Direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa: gli obiettivi, 121 – 2.9.1. *Struttura e finalità*, 123 – 2.9.2. *Le problematiche emerse durante la fase di discussione del progetto di IDD*, 124 – 2.9.3. *I punti fondamentali della IDD*, 126 – 2.9.4. *Il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018*, 132 – 2.10. Il mercato assicurativo mondiale, 135 – 2.11. Le peculiarità del mercato assicurativo europeo, 137 – 2.11.1. *La concorrenza nei singoli mercati assicurativi europei*, 139 – 2.11.2. *I principali mercati assicurativi*

europei, 142 – 2.II.3. *Internet e assicurazioni*, 151 – 2.II.4. *L'immagine dell'industria assicurativa europea*, 154.

157 Capitolo III *Il sistema europeo di vigilanza assicurativa*

3.1. Premessa: la vigilanza assicurativa, 157 – 3.2. I modelli «tradizionali» di vigilanza pubblicitaria nel settore assicurativo, 161 – 3.3. I principali modelli di vigilanza adottati dai paesi membri dell'Unione europea, 166 – 3.3.1. *Il modello di vigilanza adottato nel Regno Unito*, 167 – 3.3.2. *Il modello di vigilanza adottato in Germania*, 169 – 3.3.3. *Il modello di vigilanza adottato in Spagna*, 170 – 3.4. L'evoluzione del sistema europeo di vigilanza assicurativa, 173 – 3.5. L'attuale sistema europeo di vigilanza finanziaria, 177 – 3.5.1. *Il nuovo regime europeo di vigilanza prudenziale nel settore assicurativo: Solvency II*, 180 – 3.6. *L'International Association of Insurance Supervisors*, 183 – 3.7. *L'IVASS nel panorama delle Authorities*, 186.

193 Capitolo IV *L'accesso all'attività assicurativa: autorizzazione, stabilimento, servizi*

4.1. Premessa: il regime autorizzatorio, 193 – 4.2. L'autorizzazione: caratteri generali, 195 – 4.2.1. *La natura dell'autorizzazione*, 197 – 4.3. I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, 200 – 4.3.1. *La struttura dell'impresa*, 200 – 4.3.2. *I requisiti soggettivi di soci e amministratori*, 204 – 4.3.3. *Gli oneri di allegazione documentale*, 207 – 4.4. Il procedimento, 210 – 4.4.1. *Il termine del procedimento di autorizzazione*, 214 – 4.5. Il contenuto e l'ambito di validità territoriale dell'autorizzazione, 216 – 4.6. Le impugnazioni, 218 – 4.7. L'esercizio dell'impresa assicurativa all'estero: stabilimento e servizi, 219 – 4.7.1. *L'esercizio della libera prestazione di servizi da parte di «intermediari indipendenti»*, 223 – 4.7.2. *L'attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro*, 225 – 4.7.3. *L'attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro*, 232 – 4.7.4. *L'attività svolta in Italia da sedi secondarie situate in diversi paesi membri*, 234 – 4.7.5. *L'attività svolta da una impresa italiana in uno Stato terzo*, 235 – 4.8. Le imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro, 236 – 4.8.1. *L'attività in regime di stabilimento*, 238 – 4.8.2. *L'attività in regime di prestazione di servizi*, 241 – 4.9. L'attività in Italia da parte di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, 242 – 4.9.1. *Il divieto di prestazione di servizi in Italia da parte di una impresa di un paese terzo*, 246.

249 Capitolo V *Fusione e bancassicurazione*

5.1. Premessa: la fusione nella disciplina privatistica, 249 – 5.1.1. *Le fusioni transfrontaliere («intra-UE» ed «extra-UE»)*, 251 – 5.1.2. *La disciplina contenuta nel d.lgs. n. 108 del 2008: un confronto con la disciplina di cui al Codice civile*, 253 – 5.2. La fusione tra imprese di assicurazione, 257 – 5.2.1. *La disciplina: le problematiche inerenti la sussistenza dei due livelli normativi*, 259 – 5.3. L'ambito di operatività della fusione: l'oggetto e il tipo sociale, 271 – 5.3.1. *L'impresa posta in stato di liquidazione*, 273 – 5.3.2. *L'impresa assicurativa sottoposta a sanzioni pubblicitarie*, 274 – 5.4. Il fenomeno della bancassicurazione, 276 – 5.4.1. *Il profilo concorrenziale della*

bancassicurazione, 279 – 5.4.2. Il profilo collaborativo della bancassicurazione, 281 – 5.4.3. La distribuzione di prodotti assicurativi da parte di banche, 286.

297 *Conclusioni*

301 *Bibliografia*

Introduzione

L'attuale, e persistente, crisi economico-finanziaria, risalente alla data del 2008¹ e avente quale causa scatenante la vicenda americana dei «mutui *subprime*», viene tutt'ora considerata come una delle crisi finanziarie più gravi e dirompenti dal 1929².

In questo mutato contesto economico e finanziario, dal quale sono discese tutta una serie di conseguenze che hanno interessato l'intera economia globale, l'Unione europea ha manifestato l'assoluta necessità di un programma normativo volto a garantire una maggiore stabilità del sistema finanziario.

Orbene, al fine di realizzare tale obiettivo, le Istituzioni europee nel 2010 hanno elaborato un sistema di supervisione del mercato finanziario denominato: *European System of Financial Supervision*. Il nuovo assetto prevede un sistema di supervisione decentrato plurilivello composto da autorità «microprudenziali» e «macroprudenziali», con lo scopo di assicurare una vigilanza finanziaria coerente e uniforme in seno all'UE³.

È all'interno di questa intricata, per non dire delicata, cornice che si colloca il presente lavoro, il quale, beninteso, vuole apparire scevro da ogni possibile presunzione di completezza in ragione del tema proposto; avendo quale unico obiettivo quello della cosciente proposizione di una «tesi».

Nel prosieguo, si è pertanto scelto di affrontare l'oggetto principale del presente lavoro, riguardante il tema del trasferimento di sede, dello stabilimento e della fusione di imprese di assicurazione, dando inizialmente conto non tanto della disciplina «settoriale» valevole esclusivamente per le imprese assicuratrici, quali imprese c.d. a «statuto speciale», ma focalizzandosi preliminarmente sull'ambito della normativa, che in via generale, si applica nei confronti di tutte le società, appunto a «statuto generale», le quali pongono in essere operazioni di delocalizzazione delle proprie attività produttive mediante trasferimento all'estero della propria sede sociale.

L'istituzione di un mercato unico europeo delle assicurazioni ha com-

1. In verità, l'origine della crisi dei mutui *subprime* viene fatta risalire alla data del 2006, e ancora prima a quella del 2003 (periodo in cui si registrò un aumento significativo dell'erogazione di mutui «ad alto rischio»).

2. Cfr. J. DE LAROSIÈRE, *The high-level group on Financial supervision in the EU*, Brussels, 25 February 2009.

3. In tal senso si v. *infra*, cap. III.

portato una serie di concrete opportunità in capo alle imprese europee esercitanti l'attività assicurativa oltre i confini nazionali. In tal senso, le direttive assicurative europee⁴, in concomitanza con quanto prescritto in seno ai Trattati, garantiscono a tutte le imprese assicuratrici provenienti dai rispettivi paesi membri dell'UE la facoltà di esercitare liberamente, sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione di servizi, l'attività assicurativa o riassicurativa in ogni altro Stato membro, in applicazione dei principi dell'«*home country control*» e della «licenza unica europea». In tale ambito, come si avrà modo di approfondire, una delle questioni più intricate, sia per l'interprete che per la giurisprudenza, è stata quella riguardante l'esercizio della libera prestazione di servizi da parte di «intermediari indipendenti».

Tale disciplina è valida, con le opportune distinzioni, anche in capo agli intermediari assicurativi i quali svolgono attività di collocamento e offerta di servizi e prodotti assicurativi all'interno del mercato assicurativo europeo. Proprio in questo settore il legislatore europeo ha di recente adottato una nuova direttiva (Direttiva 2016/97/UE) avente ad oggetto la regolamentazione dell'attività intermediativa⁵; la quale prescrive importanti novità, in particolare per quanto concerne: l'ambito di applicazione soggettivo (in riferimento all'inserimento nella categoria degli intermediari assicurativi anche dei c.d. «comparatori»); gli obblighi di informazione (in relazione ai compensi); i requisiti supplementari in relazione ai prodotti di investimento assicurativi; i requisiti in materia di governo e controllo dei prodotti. Come noto, la nuova disciplina europea in materia di «distribuzione assicurativa», introdotta con l'adozione della IDD, ha trovato di recente compiuta regolamentazione all'interno dell'ordinamento giuridico italiano a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68.

La disciplina assicurativa europea, variando più volte rispetto al quadro normativo iniziale, ha subito, negli anni successivi all'adozione delle «prime direttive», tutta una serie di aggiornamenti, nonché aggiustamenti, i quali sono risultati necessari al fine di garantirne l'adeguamento al mutato, e mutevole, contesto finanziario internazionale. Tra gli ultimi interventi di riforma va sicuramente annoverato quello previsto a seguito dell'entra in vigore, a partire dal 1° gennaio 2016, della Direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*)⁶; il nuovo regime in materia di «accesso ed esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione» è stato recepito nell'ordinamento giuridico italiano a seguito dell'adozione da parte del legislatore delegato del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Al fine di meglio comprendere il ruolo delle imprese di assicurazione

4. Sul tema si v. *infra*, cap. II.

5. Si v. *infra*, cap. II.

6. In tal senso si v. *infra*, cap. III.

all'interno dell'attuale mercato finanziario europeo, risulta necessaria una ulteriore indagine circa quei fenomeni di integrazione che, oramai con una certa consuetudine, vengono perfezionati tra imprese afferenti a diversi segmenti del sistema finanziario. In tale contesto, oltre alle operazioni di fusione tra imprese assicuratrici, le quali comportano una serie di problematiche specifiche, sempre di più paiono rilevanti, soprattutto per le dimensioni economiche del fenomeno, le operazioni di bancassicurazione. In tal senso, le problematiche maggiori riguardano il coordinamento delle disposizioni prescritte in seno ai differenti regimi giuridici cui sono assoggettate le diverse imprese, ma soprattutto le questioni inerenti la corretta qualificazione della natura giuridica di quei prodotti assicurativi vita distribuiti da banche, i quali presentano elementi squisitamente finanziari a scapito di quelli più spiccatamente previdenziali.

In ambito internazionale sarebbe, infine, auspicabile il potenziamento delle competenze in capo all'IAIS, organismo associativo ad adesione volontaria operante nel mercato assicurativo mondiale quale mediatore tra le diverse *authorities* di vigilanza, mediante la previsione in suo favore di nuovi poteri di natura vincolante. In tal senso, si rileva come attualmente le attribuzioni dell'IAIS risultino ancora circoscritte a quelle di «*standard*» e «*linee guida*»; le quali, data la loro non vincolatività, sovente risultano essere disattese dai rispettivi *players* internazionali. Ebbene, tale obiettivo pare attualmente di difficile realizzazione in virtù delle possibili resistenze da parte degli Stati aderenti, i quali sarebbero poco propensi a cedere parte della propria sovranità, in un settore nevralgico come quello delle assicurazioni, in favore di un organismo, ad adesione volontaria, quale appunto l'IAIS.